

## COMUNE DI VIAREGGIO

**Delibera n. 10 del 13 Marzo 2006**

**OGGETTO: Costituzione della Società Viareggio Patrimonio s.r.l. - Tramite trasformazione di Sea Acque s.p.a.**

---

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

#### **Premesso che:**

- Questo Comune è proprietario di un compendio patrimoniale costituito da reti, impianti e altre dotazioni finalizzati alla gestione dei pubblici servizi ed alla soddisfazione dei bisogni della comunità;
- Gli articoli 824 e ss del codice civile stabiliscono che i beni pubblici possono essere demaniali oppure far parte del patrimonio disponibile o indisponibile;
- I beni demaniali e i beni indisponibili non possono essere alienati;
- Tale principio è ribadito dall'art 113 comma 2 del D.lgs. 267/2000 che stabilisce che gli Enti Locali non possono cedere la proprietà di reti impianti e altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici locali, salvo quanto stabilito dal c. 13;
- Il medesimo articolo, al comma 13, prevede inoltre che tali cespiti possono essere conferiti "in house" ad una società di totale proprietà pubblica, con caratteristiche rigorose circa l'inalienabilità dei cespiti medesimi e la cogenza dei rispettivi vincoli di destinazione d'uso;
- La totale partecipazione pubblica garantisce la necessaria "tutela" dell'accessibilità a reti, impianti e altre dotazioni, attraverso le quali i servizi pubblici locali possono essere erogati alla collettività di riferimento, utilizzando adeguatamente i diritti e le attività connesse con la proprietà (pubblica) di quei cespiti;
- Quest'aspetto è d'altra parte confermato dalla Legge 15 giugno 2002, n. 112, art. 7 c. 10, che prevede il conferimento in una società "dei diritti pieni o parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato, sui beni immobili facenti parte del demanio dello Stato e comunque sugli altri beni compresi nel conto generale del patrimonio dello Stato (...). Il trasferimento non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. Restano comunque fermi i vincoli gravanti sui beni trasferiti e, sino al termine di scadenza prevista nel titolo, i diritti di godimento spettanti a terzi";

## COMUNE DI VIAREGGIO

**Considerato** che il Comune intende realizzare una Società Patrimoniale operativa in house attraverso il conferimento di cespiti, mutui e partecipazioni societarie in SEA Acque spa che si trasformerà divenendo “*Viareggio Patrimonio srl.*”

**Considerato** che il Comune partecipa in forma maggioritaria o totalitaria, tra le altre, alle seguenti società:

- Viareggio Porto S.p.a.
- Sea Energia Ambiente S.p.a.
- MO.VER. S.p.a.
- Sea Acque S.p.a.

**Considerato** che la costituenda società si occuperà anche della gestione manutentiva dei cespiti conferiti, nonché di svolgere altri servizi pubblici di rilevanza economica conferiti dal Comune;

**Considerato** che l’analisi economico finanziaria e lo studio della attuale struttura organizzativa del Comune consentono di individuare alcuni servizi, di seguito elencati, che si ritiene possano essere oggetto di conferimento attraverso regolari contratti di servizio, in questa prima fase di riposizionamento strategico:

- servizio idrico integrato
- impianti sportivi
- igiene del territorio e discarica
- edilizia residenziale
- illuminazione pubblica
- accertamento e riscossione delle entrate comunali, patrimoniali e tributarie
- SIT (Sistema Informativo Territoriale)

**Considerato** che , in seguito, potranno essere affidati altri eventuali servizi;

**Considerato** che le analisi dettagliate dei vantaggi economico-finanziari conseguenti alla costituzione della società patrimoniale sono specificate nell’allegato progetto che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Considerato inoltre che:**

## COMUNE DI VIAREGGIO

- questo Comune ha affidato il servizio di igiene urbana alla società SEA Energia e Ambiente S.p.A. ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. B del TUEL;
- che con riferimento al settore raccolta rifiuti e igiene urbana la legge di settore prevede il passaggio da tassa a tariffa e che tale disposizione è stata confermata dal D. Lgs di riforma ambientale in discussione alle Camere;
- che la tariffa è tipicamente incassata dal gestore del servizio;
- che tuttavia, per garantire maggiore continuità ai dipendenti e per migliorare l'economicità della gestione a vantaggio dei cittadini utenti, in ossequio alle discipline di settore, si ritiene opportuno regolare l'attività di accertamento e riscossione attraverso un contratto di servizio fra la società che riscuote (Società Patrimoniale) e il gestore del servizio (SEA Ambiente);

### **Valutato che:**

- La scelta di conferire cespiti comunali in una società totalmente pubblica è innanzitutto una scelta legittima per gli Enti Locali, in quanto auspicata in modo particolare dalla recenti riforme al Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);
- Attraverso il conferimento dei cespiti in una società patrimoniale il Comune può tutelarne l'accessibilità e garantirne una più efficace manutenzione ed estensione. Il conferimento del patrimonio pubblico peraltro non muta il carattere di indisponibilità dello stesso, né il vincolo di destinazione che lo caratterizza;
- La possibilità di avvalersi di una Società Patrimoniale totalmente pubblica rappresenta per i Comuni uno strumento operativo ed è funzionale a una serie di miglioramenti di tipo economico, finanziario e fiscale;
- In particolare il Comune conferendo, assieme ad un perimetro circoscritto di cespiti patrimoniali, anche i mutui connessi, può alleggerire il bilancio pubblico;
- Utilizzare una Società Patrimoniale presenta notevoli vantaggi per l'Ente Locale legati, sul piano tecnico, alla possibilità di usufruire di competenze sempre più specializzate per la cura e gestione dei cespiti, e sul piano economico-finanziario, alla possibilità di ottenere vantaggi in termini di recupero IVA, economie di scala e di specializzazione, maggiore potere contrattuale soprattutto in campo finanziario;
- Le opportunità derivanti dalla societizzazione dei cespiti comunali si riversano sul Bilancio Comunale soprattutto in termini di minori debiti e di riduzione delle uscite per investimenti, ma riguardano anche una ridefinizione di molte delle spese che il Comune attualmente sostiene in parte corrente, con evidenti e quantificabili vantaggi di tipo economico;
- Utilizzare una società per il conferimento di cespiti comunali comporta la possibilità di specializzare le capacità aziendali e ottenere ulteriori vantaggi di tipo economico, finanziario e fiscale derivante non solo dallo svolgimento della manutenzione e dall'asset management sulle opere funzionali ai servizi e su altre dotazioni patrimoniali;

## COMUNE DI VIAREGGIO

- La Società Patrimoniale potrà inoltre avviare nuovi investimenti, potendo accedere in modo più flessibile ed efficace al mercato finanziario, e monitorando direttamente sul buon esito dei lavori;
- D'altra parte, la gestione pubblica degli assets ha notevoli effetti rispetto alla pianificazione del territorio, dal momento che è possibile avvalersi di forme più vantaggiose di reperimento dei capitali da investire e di tassi agevolati di finanziamento, essendo inoltre possibile utilizzare leve di ammortamento dei cespiti in grado di tener conto dell'effettiva durata residua e di detti beni;

### **Considerato inoltre che:**

- le società in house devono essere non solo a totale partecipazione pubblica, ma anche controllate dall'ente o degli enti pubblici titolari del capitale in modo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Il controllo deve creare una situazione con possibilità di verifica della società da parte dell'Ente Locale, che permetta allo stesso di influenzare le decisioni che la società intende assumere (cfr. Corte giust., 27 febbraio 2003, C-373/00, Truley);
- la società deve inoltre realizzare la parte più importante della propria attività con l'Ente o con gli Enti pubblici che la controllano;
- gli affidamenti diretti (c.d. in house) a società aventi le caratteristiche sopra indicate sono stati riconosciuti pienamente conformi al diritto comunitario dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea (cfr. sent. 18 novembre 1999, C-107/98, Teckal e sent. 8 maggio 2003, C-349/97, Spagna/Commissione);
- nel nostro paese la possibilità di affidare direttamente servizi o lavori deriva dal recepimento degli indirizzi (Libro Verde 96, Libro Bianco 98) e della giurisprudenza comunitaria (cause ARNEM, RISAN, TECKAL cit.), oltre che dagli effetti derivanti dall'abrogazione dell'articolo 2 comma 5 bis della Legge 109/1994 (Legge quadro in materia di lavori pubblici, meglio nota come Legge Merloni) e, infine, dall'importante sentenza del Consiglio di Stato sezione VI del 7 settembre 2004 n. 5843;
- l'art. 18 del D.Lgs. 267/2000 rubricato "*regime di trasferimento dei beni*", attribuisce ai Comuni agevolazioni fiscali per il trasferimento dei beni alle proprie società di capitali;

### **Visti i seguenti documenti allegati:**

- Proposta di Statuto
- Elenco dei beni da conferire
- Elenco dei mutui
- Proposta di regolamento relativo alla modalità di affidamento diretto in house e di funzionamento della società comunale operativa secondo i criteri previsti dalla lettera c) comma 5° dell'art. 113 del TUEL

## COMUNE DI VIAREGGIO

**Dato atto** che il trasferimento alla costituenda società di tutti i beni, le reti, gli impianti e le altre dotazioni comunali con i relativi mutui ed ogni costo accessorio connesso, saranno sottoposti all'approvazione del C.C.;

**Ritenuto opportuno** procedere alla societarizzazione della funzione di accertamento e di riscossione delle entrate comunali, patrimoniali e tributarie indicate nel progetto allegato;

Preso atto che in sede di discussione è stato approvato l'emendamento presentato dalla Commissione Consiliare Bilancio sullo Statuto della società che il Consiglio Comunale ha deciso di votare punto per punto che così recita:

Art. 9 comma 2°

Eliminare la frase "in alternativa alle modalità nel precedente comma 1" e sostituire "può essere effettuata" con "sarà effettuata".

Approvato con voti favorevoli n.19, contrari n. 2 (Spadaccini e Volpe) astenuti n. 7 (Bucciarelli, Costagliola, Giusti, Longa, Maglione, Pistoia e Pucci) resi dai n. 28 Consiglieri presenti e votanti;

Art. 19

Eliminare al 2° comma la frase "nonché può determinare un'indennità per la cessazione anticipata dalla carica e deliberare l'accantonamento al relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci".

Approvato con voti favorevoli n. 21, contrari n. 3 (Costagliola, Spadaccini, Volpe) astenuti n. 4 (Bucciarelli, Longa, Maglione, Pistoia) resi dai n. 28 Consiglieri presenti e votanti;

Art. 4

Sostituire 1° comma con il seguente: "La società ha per oggetto la gestione del patrimonio del Comune di Viareggio, di cui la società è stata dotata inizialmente e di quant'altro venisse successivamente conferito dal Comune stesso e delle ulteriori successive acquisizioni che venissero effettuate su indicazioni del Comune, anche mediante mezzi propri, nonché la gestione dei servizi pubblici locali ed attività complementari e l'organizzazione, progettazione e la costruzione di opere connesse, secondo quanto in seguito riportato".

Approvato con voti favorevoli n. 18, contrari n. 4 (Benincasa, Costagliola, Spadaccini, Volpe) astenuti n. 6 (Bucciarelli, Giusti, Longa, Maglione, Pistoia, Pucci) resi dai n. 28 Consiglieri presenti e votanti;

Art. 5 comma 1°

sostituire "fine al 2040" con "fino al 31 dicembre 2040"

Approvato con voti favorevoli n. 22, contrari n. 2 (Spadaccini, Volpe) astenuti n. 4 (Bucciarelli, Costagliola, Longa, Pistoia) resi dai n. 28 Consiglieri presenti e votanti;

## **COMUNE DI VIAREGGIO**

### Art. 6 comma 4°

Sostituire “trasferimento di azioni” con “trasferimento di quote”

Approvato con voti favorevoli n. 21, Contrari n. 2 (Spadaccini e Volpe) astenuti n. 5 (Bucciarelli, Costagliola, Longa, Maglione, Pistoia) resi dai n. 28 Consiglieri presenti e votanti;

### Art. 9 comma 1°

Sostituire con il seguente: “l’Assemblea deve essere convocata dall’organo amministrativo presso la sede sociale o altrove, purché nella Regione Toscana o in regioni ad essa limitrofe, dal consiglio d’amministrazione mediante avviso contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo della prima convocazione nonché della seconda convocazione che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima”.

Approvato con voti favorevoli n. 19, contrari n. 2 (Spadaccini e Volpe) astenuti n. 7 (Bucciarelli, Costagliola, Giusti, Longa, Maglione, Pistoia, Pucci) resi dai n. 28 Consiglieri presenti e votanti;

### Art. 1 comma 1°

Dopo “E’ costituita” aggiungere “per trasformazione”

Approvato con voti favorevoli n. 21, contrari n. 2 (Spadaccini e Volpe) astenuti n. 5 (Bucciarelli, Costagliola, Longa, Maglione, Pistoia) resi dai n. 28 Consiglieri presenti e votanti;

### Art. 1 comma 2°

Dopo “La società” aggiungere “trasformata”

Approvato con voti favorevoli n. 21, contrari n. 2 (Spadaccini e Volpe) astenuti n. 5 (Bucciarelli, Costagliola, Longa, Maglione, Pistoia) resi dai n. 28 Consiglieri presenti e votanti;

### Art. 5 comma 3°

Aggiungere: “in caso di scioglimento della società alla scadenza o anticipatamente, si provvederà alla messa in liquidazione della società e, fatta la liquidazione, i beni residui conferiti ed i servizi affidati alla società, compreso il personale funzionale agli stessi ai sensi del presente statuto o di future variazioni, passeranno al Comune di Viareggio”.

Approvato con voti favorevoli n. 20, contrari n. 2 (Spadaccini e Volpe) astenuti n. 6 (Benincasa, Bucciarelli, Costagliola, Longa, Maglione, Pistoia) resi dai n. 28 Consiglieri presenti e votanti;

### Art. 6 comma 1°

Aggiungere dopo Euro “10.000.000 (dieci milioni)”

Approvato con voti favorevoli n. 18, contrari n. 2 (Spadaccini e Volpe) astenuti n. 8 (Benincasa, Bucciarelli, Costagliola, Giusti, Longa, Maglione, Pistoia, Pucci) resi dai n. 28 Consiglieri presenti e votanti;

## COMUNE DI VIAREGGIO

### Art. 14

Nell'intestazione dopo la parola "cessazione" aggiungere "incompatibilità".

Approvato con voti favorevoli n. 26, contrari n. 2 (Spadaccini e Volpe) resi dai n. 28 Consiglieri presenti e votanti;

### Art. 14 comma 1°

Aggiungere "in ogni caso il primo Consiglio di amministrazione che verrà nominato dopo la trasformazione durerà in carica due anni".

Approvato con voti favorevoli n. 24, contrari n. 2 (Spadaccini e Volpe) astenuti n. 2 (Costagliola e Longa) resi dai n. 28 Consiglieri presenti e votanti;

### Art. 14

Aggiungere 4° comma con il seguente testo:

"non possono essere nominati alla carica di amministratore e, se nominati, decadono dall'ufficio:

- a) I dipendenti del Comune di Viareggio
- b) Gli amministratori delle società partecipate cui siano stati conferiti poteri delegati;
- c) Coloro che sono legati alla società o alle società da questa partecipate o al Comune di Viareggio da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettono l'indipendenza.

La nomina è valida se prima dell'accettazione della carica vengono meno le cause di incompatibilità sopra riportate.

Approvato con voti favorevoli n. 26, contrari n. 2 (Spadaccini e Volpe) resi dai n. 28 Consiglieri presenti e votanti;

### Art. 15 comma 2°

Dopo "per iscritto" aggiungere "nei casi consentiti dalla legge".

Approvato con voti n. 19, contrari n. 2 (Spadaccini e Volpe) astenuti n. 7 (Bucciarelli, Costagliola, Giusti, Longa, Maglione, Pistoia, Pucci) resi dai n. 28 Consiglieri presenti e votanti;

### Art. 15 comma 6°

Dopo la frase "i membri della Giunta Comunale" aggiungere "e il Direttore Generale del Comune di Viareggio".

Approvato con voti favorevoli n. 19, contrari n. 5 (Benincasa, Giusti, Pucci, Spadaccini, Volpe) astenuti n. 4 (Bucciarelli, Costagliola, Longa, Pistoia) resi dai n. 28 Consiglieri presenti e votanti;

### Art. 16 comma 3°

## **COMUNE DI VIAREGGIO**

Alla fine aggiungere dopo la parola Comunale “al Direttore Generale del Comune di Viareggio”.

Approvato con voti favorevoli n. 17, contrari n. 2 (Spadaccini e Volpe) astenuti n. 9 (Benincasa, Bucciarelli, Costagliola, Giusti, Longa, Maglione, Pistoia, Pucci, Santucci) resi dai n. 28 Consiglieri presenti e votanti;

Art. 18 comma 4°

Alla fine aggiungere dopo la parola “nomina” la frase “da parte dell’Assemblea”

Approvato con voti favorevoli n. 19, contrari n. 2 (Spadaccini e Volpe) astenuti n. 7 (Bucciarelli, Costagliola, Giusti, Longa, Maglione, Pistoia, Pucci) resi dai n. 28 Consiglieri presenti e votanti;

Preso atto inoltre che, sempre in sede di discussione è stato approvato l’emendamento sul regolamento della società presentato dal Sindaco che così recita:

Articolo 3 bis: conferimento di capitale per la realizzazione di nuove opere pubbliche.

Il Comune potrà altresì costituire fondi in patrimonio netto e destinare contributi finanziari alla società, finalizzati alla realizzazione di investimenti per l’accrescimento del proprio patrimonio. In tal caso le opere che dovranno essere realizzate da parte della società, saranno state previste nel Piano degli Investimenti allegato al Bilancio annuale e triennale, ovvero in apposite variazioni del Bilancio stesso.

I progetti relativi ad opere pubbliche il cui finanziamento sia conferito alla società del patrimonio, sono elaborati da personale comunale o da consulenti, nelle modalità previste dalla normativa degli Enti Locali. Al fine di concordare tali soluzioni, tra Amministrazione Comunale e società del patrimonio si previene ad apposite convenzioni, di norma riferite ai piani degli investimenti annuali.

La approvazione dei progetti è di competenza della Amministrazione Comunale.

La Amministrazione Comunale è responsabile, nei confronti del Consiglio Comunale, delle Circostrizioni e della cittadinanza, della comunicazione, della informazione e della trasparenza nella procedura di realizzazione delle opere pubbliche. A tali fini la società del patrimonio coadiuva la Amministrazione Comunale per quanto occorra.

Qualora la realizzazione di un’opera pubblica il cui finanziamento sia stato conferito alla società del patrimonio comporti esproprio per pubblica utilità, la società del patrimonio fa istanza al Comune di procedura espropriativa in quanto soggetto promotore dell’esproprio. Il Comune, terminata la procedura di propria competenza in quanto autorità espropriante, ai sensi dell’articolo 26, I comma, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ordina alla società del patrimonio il pagamento della indennità di esproprio.

Approvato con voti favorevoli n. 18, contrari n. 7 (Benincasa, Bucciarelli, Costagliola, Maglione, Pistoia, Spadaccini, Volpe) astenuti n. 3 (Giusti, Longa, Pucci) resi dai n. 28 Consiglieri presenti e votanti;

## COMUNE DI VIAREGGIO

Considerato che in sede di discussione è stato approvato l'emendamento sul regolamento della società presentato dalla Commissione Bilancio che il Consiglio Comunale ha deciso di votare punto per punto che così recita:

Art. 4

lettera a) Sostituire la parola “concertati” con la parola “concordati”

Approvato con voti favorevoli n. 25, contrari n. 2 (Spadaccini e Volpe) astenuti n. 1 (Benincasa) resi dai n. 28 Consiglieri presenti e votanti;

lettera c) Aggiungere dopo la frase “convenzioni” la frase “concordate con le organizzazioni sindacali”

Approvato con voti favorevoli n. 25, contrari n. 2 (Spadaccini e Volpe) astenuti n.1 (Longa) resi dai n. 28 Consiglieri presenti e votanti;

lettera d) Aggiungere dopo la frase “con personale proprio”, la frase “ assunto con criteri di trasparenza ed adeguata pubblicità”.

Approvato con voti favorevoli n. 26, contrari n. 2 (Spadaccini e Volpe) resi dai n. 28 Consiglieri presenti e votanti;

Art. 5

Prima dell'ultimo comma, aggiungere il seguente comma: “il Presidente della Commissione Consiliare di Vigilanza, o un suo delegato scelto tra i Consiglieri della Commissione, è invitato senza diritto di voto all'assemblea della società”.

Approvato con voti favorevoli n. 24, contrari n. 2 (Spadaccini e Volpe) astenuti n. 2 (Pistoia e Santucci) resi dai n. 28 Consiglieri presenti e votanti;

### **Preso atto che:**

- il Comune di Viareggio ha la piena proprietà e piena disponibilità degli immobili oggetto di conferimento;
- gli stessi immobili sono liberi da ipoteche, pignoramenti, sequestri, ed altri oneri pregiudizievoli;
- il Direttore Generale ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL (D.Lgs. 267/2000), in ordine alla regolarità tecnica – amministrativa;

Ritenuto pertanto di approvare la delibera così come emendata;

## **COMUNE DI VIAREGGIO**

Con voti favoreli n. 17, contrari n. 8 (Bucciarelli, Costagliola, Giusti, Longa, Pistoia, Pucci, Spadaccini, Volpe) astenuti n. 3 (Benincasa, Gemmi, Maglione) resi dai n. 28 Consiglieri presenti e votanti;

### **DELIBERA:**

- 1) di approvare la trasformazione, per le motivazioni espresse in premessa, della Società SEA Acque S.p.a. in “*Viareggio Patrimonio S.r.l.*”
- 2) di approvare lo schema di Statuto della Società “*Viareggio Patrimonio S.r.l.*” nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di approvare il regolamento relativo alle modalità di affidamento diretto in house e di funzionamento della società comunale operante secondo i criteri previsti dalla lettera c) del comma 5° dell’art. 113 del TUEL;
- 4) di approvare il progetto di riassetto strategico delle partecipazioni societarie e di valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune allegato al presente provvedimento, facendone parte integrante e sostanziale;
- 5) di dare atto che il trasferimento alla società di cui al punto 1) di tutti i beni, le reti, gli impianti e le altre dotazioni comunali con i relativi mutui ed ogni costo accessorio connesso, sarà oggetto di specifica delibera consiliare;
- 6) di dare atto che a seguito della diversa organizzazione dei servizi comunali in oggetto, la G.C. procederà all’attivazione degli atti conseguenti, sulla base delle consultazioni con le organizzazioni sindacali previste dalla vigente normativa;
- 7) di demandare al Dirigente del Settore Patrimonio l’adozione di tutti gli atti connessi e conseguenti alla presente deliberazione.